

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 25 giugno 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARIGNANO - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 423 – 25225/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore ALBERTO AVETTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Carignano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 155-11051 del 29/11/1991 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate con Deliberazioni G.R. n. 14-23380 del 09/12/1997, G.R. n. 06-2258 del 19/02/2001 e G.R. n. 50-13546 del 16/03/2010;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 40 del 21/06/1999, n. 44 del 29/06/2000, n. 13 del 30/01/2001, n. 73 del 16/11/2001, n. 79 del 21/12/2001, n. 17 del 02/03/2006, n. 78 del 13/11/2006, n. 88 del 18/12/2006, n. 25 del 21/04/2008 e n. 45 del 18/11/2010 dieci Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 23 del 12/04/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997 in quanto "*il processo di formazione e approvazione della Variante Parziale n. 6, come si evince dal suddetto*

"parere" dell'Organo Tecnico Comunale datato 14/03/2013 (=Allegato n. 3), è stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 3 del 25/03/2013....." (Cfr. Deliberazione C.C. n. 23 del 12/04/2013) che ha trasmesso alla Provincia in data 15/05/2013 (pervenuto il 20/05/2013), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

(Prat. n. 034/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 9.347 abitanti nel 1971, 8.861 abitanti nel 1981, 8.647 abitanti nel 1991 e 8.647 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico costante nell'ultimo decennio;
- ≡ superficie territoriale di 5.070 ettari di pianura. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 4.983 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il 98 % del territorio comunale) e 86 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli sono presenti, 1.947 ettari rientrano nella *Classe I[^]* (pari a circa il 38% della superficie comunale) e 2.970 ettari rientrano nella *Classe II[^]*;
- ≡ è compreso nell'Ambito 12 di approfondimento sovracomunale del "*Carmagnolese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ≡ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "*centro storico di tipo B notevole rilevanza regionale*";
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22), mentre è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ≡ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;

- ≡ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale (S.S.) n. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja, ora di competenza regionale nel tratto innesto con S.S. 29 presso Moncalieri - confine Provincia; dalla ex S.S. n. 663 di Saluzzo, ora di competenza provinciale nel tratto innesto con ex S.S. 20 a Carignano – confine Provincia; dalle Strade Provinciali n. 122, 138, 135, 136 e 137;
 - è interessato dal miglioramento della S.P. n. 663 Lombriasco-Carignano "Variante da n/e a s/e di Ceretto", dall'adeguamento funzionale del tratto della S.P. n. 663 da Carignano a Lombriasco e dalla variante del Santuario Valinotto S.P n. 138;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Villafranca P.te, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal Fiume Po, dai Torrenti Meletta, Oitana, Ramata e Ottana;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua le aree innondabili in 292 ettari con tempi di ritorno di 3-5 anni, 225 ettari con tempo di ritorno di 25-50 anni e 1.362 ettari con tempi di ritorno superiori a 50 anni;

- il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.875 ettari di territorio;

≡ tutela ambientale:

- Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10025 "Po Morto", esteso su una superficie di 403 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23 del 12/04/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a *"...introdurre prescrizioni attuative specifiche per la riorganizzazione funzionale di un impianto privato per la lavorazione di materiale proveniente da scavi e demolizioni, esistente da cinque anni nell'area di Torre Valsorda, soprattutto per coordinare le esigenze operative dell'azienda con il miglioramento della sua integrazione paesaggistica e ambientale"* (Cfr. pag. della Relazione Illustrativa). Per differenziare lo stoccaggio di materiali inerti, si propone l'occupazione di una porzione dell'area classificata "Raccordo ambientale e Agricola di salvaguardia", pari a una superficie territoriale di 1.278 mq (per la quale il Piano non prevede norme attuative), senza realizzare nuovi volumi, in un ambito in classe IIIa di rischio idrogeologico. In accordo l'impresa, realizzerebbe una fascia boscata per mitigare l'impatto dei cumuli dei materiali, riceverebbe i materiali di demolizione da soggetti non professionali, cederebbe un'area a Servizi pubblici del produttivo e verrebbe estesa la classificazione di "Raccordo ambientale".

La documentazione di Variante che si compone della verifica dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, della compatibilità geologica-geotecnica (allegato 5) e della congruità con il "Piano di Zonizzazione Acustica" (allegato n. 6), inoltre, nell'Atto deliberativo d'adozione è stato richiamato il parere dell'Organo Tecnico Comunale che in data 14/03/2013 esclude la Variante dalla Verifica della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

preso atto del silenzio assenso del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive a seguito della richiesta di parere prot. n. 99282 del 04/06/2013;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. 23 del 12/04/2013 di adozione della Variante non " *... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. 23 del 12/04/2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. non contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/07/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 09/06/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, adottato con deliberazione C.C. n. 23 del 12/04/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Carignano la presente deliberazione per i successivi

provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta